

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **492/2000** (ECLI:IT:COST:2000:492)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **MIRABELLI**

Camera di Consiglio del **11/10/2000**; Decisione del **27/10/2000**

Deposito del **14/11/2000**; Pubblicazione in G. U. **22/11/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25826**

Atti decisi:

N. 492

ORDINANZA 27 OTTOBRE-14 NOVEMBRE 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 7 marzo 2000 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dai deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma - sez. 16^a g.i.p., con ricorso depositato il 12 luglio 2000 ed iscritto al n. 162 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ricorso datato 2 giugno 2000 e depositato nella cancelleria della Corte il 12 luglio 2000, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, investito di un procedimento penale con l'imputazione di diffamazione a carico dei deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, con separate votazioni, nella seduta del 7 marzo 2000 (documento IV-quater n. 112), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da propri membri, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni dei parlamentari, per le quali era in corso il procedimento penale, come insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.